



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell' Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO l' articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell' 11 novembre 2022;

CONSIDERATO che in seguito alla modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell' ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 febbraio 2022, n. 229, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l' incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO l' articolo 17-*undecies* del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Regime transitorio in materia di VIA”;

VISTO il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell' energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell' elettricità” e in particolare l' art. 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all' esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante “*Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili del sistema*”;

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

VISTE le Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica il 27 giugno 2022 sul proprio sito internet istituzionale;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTI i decreti del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 457 e del 29 dicembre 2021, n. 551 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n.27232 e n.27234 del 3 marzo 2022, n.60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n.65913 del 26 maggio 2022, n. 245 del 22 giugno 2022 e n. 335 del 15 settembre 2022;

VISTI i decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 9 maggio 2023 n. 154, in tema di integrazione dei componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 25 maggio 2023 n. 175, in tema di nomina dei componenti aggregati della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n. 287 del 1° settembre 2023 e n. 312 del 27 settembre 2023;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20 recante la

“Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l’articolo 47, con cui sono apportate modificazioni all’art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021;

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024, n.11, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, e contestuale verifica del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, presentata dalla Società Guarini S.r.l. con nota del 31 luglio 2021, acquisita al prot. MiTE/87799 del 9 agosto 2021 e da ultimo perfezionata con nota acquisita al prot. n. 44579/MiTE del 4 aprile 2022, per il rilascio, nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006, del provvedimento VIA relativo al progetto di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale in DC di 28,454 MW e potenza in AC di 33 MW denominato “Guarini”, da realizzarsi nel Comune di Brindisi, in località C.da Vaccaro e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell’energia elettrica Nazionale (RTN) nonché dei seguenti titoli ambientali:

1. Autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all’articolo 104 del D.Lgs.152/2006;
2. Autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

CONSIDERATO che il progetto è inserito nell’Allegato I-bis “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999” al punto 1.2.1 “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” e nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato “Progetti di competenza statale: impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”;

VISTO che, con nota prot. MiTE/129428 del 18 ottobre 2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha comunicato la pubblicazione della documentazione relativa ai titoli ambientali richiesti, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di verificare l’adeguatezza e completezza della documentazione presentata;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, della Sintesi

non tecnica nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 24 novembre 2022, in seguito alla comunicazione della procedibilità dell'istanza avvenuta con nota prot. MiTE/14685 del 23 novembre 2022;

VISTA la richiesta integrazioni formulata dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con nota prot. CTVA/1304 del 7 febbraio 2023, riscontrata con nota acquisita al prot. MiTE/27729 del 27 febbraio 2023, con la quale il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale (Appropriata), di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in data 6 marzo 2023 è avvenuta la pubblicazione della documentazione integrativa e il nuovo Avviso al Pubblico sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

CONSIDERATE le osservazioni ed i pareri pervenuti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, considerati dalla Commissione Tecnica PNRR PNIEC nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo di cui al parere di competenza;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 153 del 28 aprile 2023 al prot. MASE/73359 del 8 maggio 2023 con il quale la Commissione medesima ha espresso:

- *“PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale del progetto inerente Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaiico, denominato "Guarini", della potenza di 28,454 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Brindisi, in località C.da Vaccaro [ID_VIP 7421], subordinatamente alla ottemperanza delle condizioni ambientali [...] impartite.*
- *PARERE FAVOREVOLE circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 ZSC IT9140004 Bosco I Lucci, ZSC IT9140009 Foce Canale Giancola, ZSC/ZPS IT9140008 Torre Guaceto e ZSC/ZPS IT9140003 Stagni e Saline di Punta della Contessa; la Valutazione Appropriata di incidenza specifica si conclude positivamente.*
- *PARERE FAVOREVOLE in merito alle verifiche del Piano Preliminare per l'Utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato”;*

ACQUISITO il parere del Ministero della Cultura, di cui alla nota prot. MIC_SS-PNRR 2174-P del 16 febbraio 2023, assunto al prot. MiTE/22574 in pari data, avente esito negativo;

VISTO che il Ministero della Cultura, con il proprio parere, ha specificato che *“nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.lgs. n.50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, esso rimane soggetto alle disposizioni di cui allo stesso comma 8 e ss. del succitato art. 25”;*

VISTO che, con note prot. MASE n.88472 del 31 maggio 2023, n. 141404 del 7 settembre 2023, n. 187856 del 20 novembre 2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha richiesto al Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR di chiarire le proprie determinazioni assunte con il parere n. 2174-P del 16 febbraio 2023, circa la

sussistenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa per l'inquadramento del progetto nelle aree idonee di cui all'art. 20, co. 8, del D.lgs. 199/2021;

PRESO ATTO che, con nota prot. MIC_SS-PNRR 27946-P del 28 novembre 2023, acquisita al prot. MASE/195613 del 30 novembre 2023, il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR ha indicato che l'impianto *“risulta non ricompreso tra le aree idonee in quanto il tracciato dell'elettrodotto di connessione interferisce direttamente con il cd. Fosso Canale tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.lgs. 42/2004”*;

VISTA la nota prot. MASE/19447 del 2 febbraio 2024 con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha richiesto alla Società proponente di chiarire se tutte le opere e infrastrutture necessarie alla connessione dell'impianto soddisfino i requisiti stabiliti all'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., al fine di individuare correttamente l'iter per il rilascio del provvedimento di VIA richiesto;

PRESO ATTO della nota del 2 febbraio 2024 acquisita in pari data al prot. MASE/20208, con la quale la Società proponente ha specificato che, in merito al cavidotto di connessione dell'impianto, *“L'infrastruttura di rete della scrivente Guarini S.r.l.: 1. È interrata; 2. connette un impianto la cui area è integralmente ricompresa all'interno delle “Aree Idonee”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 22 comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021, *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”* e che il successivo comma 1-ter del citato decreto legislativo, dispone che *“la disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1”*;

VISTO l'articolo 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 9, comma 9-novies, del D.L. n.181/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n.11/2024, che al secondo periodo prevede: *“[...]il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199”*;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha indicato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, con particolare riferimento al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi per i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, a sostenere il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, prevedendo una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO altresì che nella materia di produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo

le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto al cambiamento climatico;

RILEVATO che, dall'istruttoria svolta sulla natura dell'opera, il progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato "Guarini", e relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nel Comune di Brindisi, in località C.da Vaccaro concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e del Piano per la transizione ecologica (PTE);

PRESO ATTO che con il parere n. 153 del 28 aprile 2023, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha valutato positivamente il progetto e la caratterizzazione del sito di impianto dal punto di vista delle specifiche caratteristiche ambientali, legate allo stato attuale delle varie matrici coinvolte e ai potenziali impatti derivanti dalla realizzazione dell'opera, in relazione ai piani, alle tutele ed ai vincoli individuati ed esaminati;

CONSIDERATO che, riguardo la componente paesaggio del progetto, la Commissione Tecnica ha ritenuto il progetto compatibile sotto il profilo ambientale fisico, naturalistico, morfologico e infrastrutturale, prescrivendo in particolare specifiche soluzioni tecniche per la modalità di gestione della parte agricola per le diverse aree dell'impianto, garantendo il ripristino di un'area degradata, individuata in accordo con gli Enti locali nell'area vasta intorno al sito di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, di superficie pari circa al 30% dell'area dell'impianto occupata dai pannelli;

CONSIDERATO in particolare che, al fine di minimizzare gli impatti paesaggistici del progetto, la Commissione Tecnica ha disposto che, in fase di progettazione esecutiva, il proponente dovrà tenere conto degli effetti e degli impatti cumulativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili collocati nella stessa area del progetto proposto;

CONSIDERATO che, in merito alla valutazione della componente Sistema paesaggistico: Paesaggio, Patrimonio culturale e Beni materiali, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del progetto in esame, ha individuato specifiche misure di mitigazione e compensazione, stabilendo, tra l'altro, lo sviluppo di una siepe perimetrale all'impianto, di altezza pari almeno cinque metri, atta ad aumentare la biodiversità e a ridurre l'impatto visivo dell'opera;

CONSIDERATO che, in merito alla valutazione della componente Suolo e sottosuolo, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, fatte salve specifiche condizioni ambientali, relative al monitoraggio, ha ritenuto il progetto compatibile con tale componente ambientale;

RILEVATO che, in merito alla valutazione della componente paesaggistica del progetto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha tenuto conto dei potenziali impatti dell'opera nella definizione delle misure di mitigazione e compensazione impartite mediante le condizioni ambientali previste dal parere sopra richiamato;

DATO ATTO altresì che i potenziali impatti ambientali del progetto saranno mitigati dalle misure che il proponente si è impegnato ad attuare, nonché dalle condizioni ambientali previste nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC sopra richiamato;

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 153 del 28 aprile 2023, costituito da n. 56 (cinquantasei) pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaiico, denominato "Guarini", della potenza di 28,454 MW, unito alle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nel Comune di Brindisi, in località C.da Vaccaro, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, nonché parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 ZSC IT9140004 Bosco I Lucci, ZSC IT9140009 Foce Canale Giancola, ZSC/ZPS IT9140008 Torre Guaceto e ZSC/ZPS IT9140003 Stagni e Saline di Punta della Contessa, a seguito della Valutazione approfondita al livello II (Valutazione Appropriata). Si ritiene il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo compatibile dal punto di vista ambientale, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nelle condizioni ambientali relative agli aspetti progettuali.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione è stato di impatto ambientale dovrà essere reiterata.
3. Il proponente, entro i termini di cui al comma precedente, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC, n. 153 del 28 aprile 2023. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 153 del 28 aprile 2023.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 e 3 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Il proponente dovrà adempiere agli obblighi connessi alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, provvederà a notificare tempestivamente, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'esito delle determinazioni dell'autorità competente in materia di tutela del patrimonio culturale.

6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'art. 2 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è notificato a Società Guarini S.r.l., al Ministero della Cultura, all'ARPA Puglia, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi e alla Regione Puglia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente al parere della Commissione PNRR-PNIEC, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'art. 4, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione
Ecologica
Direttore Generale
28.03.2024 09:11:08
GMT+00:00